

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1897

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MEDURI, MUGNAI,
BEVILACQUA, PELLICINI e MAGNALBÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2002

—————

Nuovo intervento di depenalizzazione
di reati previsti da leggi speciali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto del Ministero della giustizia del 23 novembre 2001, successivamente modificato ed integrato, è stata istituita una Commissione di studio per la riforma del codice penale.

Il risultato di quello studio porta oggi a presentare un disegno di legge di depenalizzazione che, come prima tappa del progetto di riforma del codice penale e delle sue leggi collegate, elaborato per volere del Ministero della giustizia nel corso di questa legislatura, prevede un primo incisivo intervento normativo finalizzato alla depenalizzazione di alcune leggi speciali collegate al codice penale.

Non sono, in verità, le uniche leggi speciali meritevoli di depenalizzazione individuate dalla Commissione di studio, ma l'inevitabile necessità ed opportunità di articolare un disegno di legge il cui esame potesse risultare il più agevole possibile, anche in termini di visione ed analisi dei contenuti, ha suggerito la suddivisione di questo nuovo intervento di depenalizzazione in più fasi.

La prima fase è destinata ad operare un intervento di depenalizzazione su leggi speciali sostanzialmente incidenti sul commercio, sulla circolazione di idee, sull'edilizia, sul diritto d'autore, sulle elezioni.

La seconda fase è destinata ad incidere direttamente sul codice penale e su altre residuali leggi speciali ad esso collegate ed anch'esse meritevoli di un intervento di depenalizzazione.

Tale nuovo progetto di depenalizzazione - di cui il presente disegno di legge costituisce la prima attuazione - si inserisce, dunque,

nel più ampio quadro di riforma del codice penale ed, in generale, del sistema sanzionatorio penale ed ha come finalità quella di perseguire l'obiettivo di ricondurre il nostro ordinamento giuridico ai principi della sussidiarietà e dell'*extrema ratio* del diritto penale, nonché ai principi della certezza e della tassatività delle fattispecie penali e delle relative sanzioni, oggi minati - tali principi - dalla proliferazione e frammentazione di norme incriminatrici penali speciali e delle conseguenti previsioni sanzionatorie.

Per perseguire tali obiettivi, unico valido, perchè senz'altro efficace, strumento di intervento non può che essere una generalizzata opera di depenalizzazione destinata a coinvolgere quelle fattispecie di reato che mirano a tutelare «beni della vita» che oggi debbono, tuttavia, considerarsi - alla luce dell'odierno comune sentire dei cittadini - adeguatamente e sufficientemente sanzionate con sanzioni amministrative pecunarie e, questo, per il minor grado di riprovevolezza sociale che, ormai, le infrazioni con esse integrate suscitano e che rende, di fatto, le sanzioni penali (sempre che non si incorra in meccanismi, di fatto, integranti comunque una depenalizzazione - e, quindi, vanificazione della sanzione - come, ad esempio, accade con l'istituto dell'oblazione) sproporzionate alle offese con esse perpetrate.

Soltanto un intervento di depenalizzazione di portata chiara ed estesa come quello di cui il presente disegno di legge è una prima espressione ed estrinsecazione sarà, in effetti, in grado di ricondurre il diritto penale sui binari delineati dalla Costituzione e dai principi generali sanciti dal codice penale a tu-

tela per un verso del diritto di difesa, per l'altro - e soprattutto - del diritto alla giustizia, da intendersi, quest'ultimo, nei termini di certezza, efficacia, effettività e tempestività dell'applicazione della sanzione.

E tale tipo di intervento, alla luce delle molteplici e sempre più pressanti istanze avanzate dai cittadini che chiedono giustizia certa e tempestività, non può essere più procrastinato.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DEPENALIZZAZIONE DI REATI
PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 73 (L) è sostituito dal seguente:

«Art. 73 (L). - *(Responsabilità del direttore dei lavori)*. - 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.»;

b) l'articolo 74 (L) è sostituito dal seguente:

«Art. 74 (L). - *(Responsabilità del collaudatore)*. - 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 600.»;

c) all'articolo 82 (L), il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo la data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone portatrici di *handicap*. Essi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 25.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.»;

d) l'articolo 95 (L) è sostituito dal seguente:

«Art. 95 (L). - (*Sanzioni amministrative*).
- 1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 10.000».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante «Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526»)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. «Chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I del predetto regolamento, e successive modificazioni, introduce nel territorio

nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II del medesimo regolamento (CEE) n. 3254/91, e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, ovvero introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel citato allegato II del regolamento (CEE) n. 3254/91, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla citata decisione 98/596/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 18.000 ad euro 90.000.

2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 24.000 ad euro 120.000. Qualora la violazione suddetta venga commessa nell'esercizio di attività di impresa, al provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, recante «Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi»)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 nonchè in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo

3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 5.000.

2. Nei casi di maggiore gravità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 18.000».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose»)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque immette sul mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20 21 e 22 nonchè in violazione delle disposizioni sulla classificazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 5.000.

2. Nei casi di maggiore gravità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 18.000».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti»)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.750 ad euro 22.500 e con la san-

zione amministrativa accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento da uno a sei mesi».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, recante «Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano»)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 18.000 ad euro 90.000. La medesima sanzione si applica anche a chi prosegue l'attività autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza del direttore tecnico».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie»)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 è sostituito dal seguente:

«3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di reiterazione».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante «Attuazione della direttiva 85/450/CEE come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa»)

1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 30.000».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli»)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 20.000.

2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura CE è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 30.000».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, in materia di «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità»)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente:

«3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 25.000».

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante «Disciplina della professione di raccomandatario marittimo»)

1. All'articolo 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1, che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 ad euro 60.000.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta come sanzione amministrativa accessoria la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, in tema di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali)

1. All'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma è punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.000».

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'articolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - 1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 2.500.

2. La stessa sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chi, nelle sale di cui al medesimo comma, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca».

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. - 1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'intro-

duce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 2.500.

2. Chiunque, nelle sale indicate al comma 1, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, e qualora richiamato all'ordine del presidente non obbedisca, è punito con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1».

Art. 15.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 171 è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - *1.* Salvo quanto previsto dagli articoli 171-*bis* e 171-*ter*, è punito con la sanzione amministrativa da euro 750 ad euro 7.500 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle lettere a) e b) mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) in violazione dell'articolo 79, ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

2. La sanzione amministrativa non è inferiore ad euro 3.000 se l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 interessa un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero concreta una usurpazione della paternità dell'opera, ovvero determina la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

3. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia, o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 5.500 euro.»;

b) l'articolo 171-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 25.000. La stessa sanzione amministrativa si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o faci-

litare la rimozione arbitraria e l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La sanzione amministrativa non è inferiore a 15.000 euro se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 20.000. La sanzione amministrativa non è inferiore ad euro 13.000 se il fatto è di rilevante gravità.»;

c) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 171-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 20.000 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la di-

istribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione, con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto di autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 20.000 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti

in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La sanzione amministrativa di cui ai commi 1 e 2 è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.»;

d) l'articolo 171-*quater* è sostituito dal seguente:

«Art. 171-*quater*. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 7.500 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio, o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni artistiche di cui all'articolo 80.»;

e) l'articolo 171-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 171-*sexies*. - 1. Per la confisca ovvero per il sequestro del materiale servito o destinato a commettere le inosservanze delle disposizioni di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater*, nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente

duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei soggetti che abbia violato le disposizioni richiamate dal medesimo comma 1.»;

f) l'articolo 171-*septies* è sostituito dal seguente:

«Art. 171-*septies*. - 1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2.»;

g) l'articolo 171-*octies* è sostituito dal seguente:

«Art. 171-*octies*. - 1. Qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 30.000 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi

da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è di rilevante gravità, la sanzione amministrativa non può essere inferiore ad euro 35.000.»;

h) all'articolo 171-*nonies* il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La sanzione amministrativa principale per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificamente contestata in un atto dell'autorità, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater*, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione delle violazioni.»;

i) l'articolo 172 è sostituito dal seguente:

«Art. 172. - 1. È punito con la sanzione amministrativa sino ad euro 2.500 chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

c) viola le disposizioni degli articoli 175 e 176.»;

l) l'articolo 173 è sostituito dal seguente:

«Art. 173. - 1. Le sanzioni amministrative previste negli articoli precedenti si applicano

quando il fatto non costituisce reato a norma del codice penale o di leggi speciali.»;

m) l'articolo 174 è abrogato;

n) l'articolo 174-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 174-*bis*. - *I*. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi della presente sezione, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) in misura pari al 50 per cento, ad un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni previste dalla presente legge. Il fondo è istituito con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 27-ter del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127)

1. All'articolo 27-*ter* del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del primo comma

è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000.

Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 9.000 ad euro 45.000».

Art. 17.

(Modifiche alla legge 19 aprile 1925, n. 475, recante «Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche»)

1. Alla legge 19 aprile 1925, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 60.000.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non può essere inferiore ad euro 9.000 qualora l'intento sia conseguito.»;

b) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al triplo se concorre il fine di lucro.»;

c) l'articolo 5 è abrogato.

CAPO II

ABROGAZIONI

Art. 18.

(Abrogazioni espresse)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) articolo 3 del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1973, n. 10, recante «Variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie»;

b) articolo 85 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203;

c) articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, recante «Disciplina delle iniziative industriali ed istituzione di una Commissione centrale dell'industria»;

d) articolo 19 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, recante «Nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari»;

e) articolo 22 del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, recante «Coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi»;

f) articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1436, recante «Modificazioni delle disposizioni in materia di commutabilità delle ammende e multe non pagate e sanzioni per inesatta dichiarazione, all'importazione, del valore delle merci ai fini dell'applicazione del diritto di licenza»;

g) articolo 12, sesto comma, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1982, recante «Disciplina sui mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli»;

h) articolo 27 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, recante «Regime fiscale degli oli di semi».

